

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Caratteristiche degli investimenti
- Art. 5 Cumulo tra contributi
- Art. 6 Intensità degli aiuti
- Art. 7 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 8 Iniziative finanziabili
- Art. 9 Spese non ammissibili

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PROGRAMMI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE PRODUTTIVA

- Art. 10 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale
- Art. 11 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale
- Art. 12 Spese ammissibili in regime "de minimis"
- Art. 13 Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica
- Art. 14 Spese ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
- Art. 15 Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Art. 16 Spese ammissibili per studi ambientali

CAPO III MODALITÀ DI ACCESSO E ISTRUTTORIA

- Art. 17 Presentazione della domanda di contributo
- Art. 18 Istruttoria delle domande
- Art. 19 Formazione della graduatoria e attribuzione punteggi e premialità
- Art. 20 Contratti di insediamento
- Art. 21 Concessione del contributo

- Art. 22 Avvio, proroga e conclusione delle iniziative
- Art. 23 Erogazione in via anticipata
- Art. 24 Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 25 Presentazione della rendicontazione
- Art. 26 Giustificativi di spesa
- Art. 27 Certificazione delle spese

CAPO V LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 28 Istruttoria delle rendicontazioni
- Art. 29 Liquidazione del contributo

CAPO VI OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 30 Obblighi dei beneficiari
- Art. 31 Vincoli per le imprese beneficiarie
- Art. 32 Operazioni straordinarie e subentro
- Art. 33 Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione
- Art. 34 Controlli, verifiche tecniche e amministrative

CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35 Norma transitoria
- Art. 36 Rinvio
- Art. 37 Entrata in vigore

ALLEGATO 1 ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI

ALLEGATO 2 IMPRESA UNICA

ALLEGATO 3 SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

ALLEGATO 4 ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE

ALLEGATO 5 PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI

ALLEGATO 6 CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, nonché per la stipula di contratti regionali di insediamento, di seguito contratti, negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi industriali o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) agglomerati industriali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (Allegato 1);
 - b) consorzi di sviluppo economico locale: i consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali);
 - c) consorzi di sviluppo industriale: i consorzi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo economico locale);
 - d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
 - e) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, paragrafi 1 e 2 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014 (GBER);
 - f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al GBER;
 - g) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale delle attività produttive, turismo e

- cooperazione dell'Amministrazione regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione del presente regolamento;
- h) aiuti de minimis: gli incentivi concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013; ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - i) impresa unica: impresa così definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 (Allegato 2);
 - j) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica: ai sensi dell'articolo 2, punto 51 del GBER, consiste in:
 1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 2. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
 - k) programmi di riconversione produttiva: diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - l) attivi materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del GBER, attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 - m) attivi immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del GBER, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - n) costi salariali: ai sensi dell'articolo 2 punto 31 del GBER, importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
 - o) posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento: ai sensi dell'articolo 2, punto 62 del GBER, posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;
 - p) attività uguali o simili: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del

- Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.);
- q) Unità di Lavoro-Anno (ULA): un'unità di lavoro annuo pari all'impiego continuativo di un addetto a tempo pieno che presta la sua opera nell'arco dell'intero anno. L'impiego di lavoratori a tempo parziale viene conteggiato in frazioni di ULA;
- r) lavoratore svantaggiato: ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del GBER, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 2. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 4. aver superato i 50 anni di età;
 5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal contratto di insediamento, e comunque entro due anni dal completamento, e il numero di addetti pari alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda alla Regione di cui all'articolo 17. Gli addetti sono espressi in ULA;
- t) zone assistite: agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali siti nei Comuni inclusi nell'elenco delle aree che possono beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale dal 1 luglio 2014 al 30 dicembre 2020 in quanto soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE di cui alla Decisione C(2014) 6424final del 16/9/2014 della Commissione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea del 17 ottobre 2014 C 369 con la quale è stata approvata la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale (Allegato 4);
- u) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del GBER impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre

- anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- v) Comitato: il Comitato tecnico di valutazione, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- w) misure di risparmio energetico: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- x) fonti di energia rinnovabili: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- y) produzione di energia da fonti di energia rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- z) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- aa) cogenerazione ad alto rendimento: ai sensi del articolo 2, punto 107, del GBER la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 201/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- bb) audit energetico: una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014, in particolare degli articoli 14, 17, 38, 40, 41 e 49, e dal regolamento (UE) 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 4
(Caratteristiche degli investimenti)

1. Le iniziative ammissibili ad incentivazione, ai fini del presente regolamento, riguardano la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o programmi di riconversione, e, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 3/2015, devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'Allegato 7 al presente regolamento e localizzate presso una sede o unità locale negli agglomerati industriali della regione Friuli Venezia Giulia di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del comune di Cividale del Friuli, e comportare:

- a) un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le PMI;
- b) un elevato impatto occupazionale: come risultante dalle disposizioni di cui all'articolo 19;
- c) un aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- d) l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli;
- e) il miglioramento delle performance ambientali dell'impresa quali:
 - 1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;
 - 2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;
 - 3) la limitazione delle emissioni inquinanti;
 - 4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;
 - 5) la limitazione della produzione di rifiuti;
 - 6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;
- f) l'adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso; tale obiettivo si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente risulta iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
- g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

Art. 5
(Cumulo tra contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del GBER, gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del GBER, gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'Allegato 5 al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti <<de minimis>> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. In ogni caso, il cumulo di cui ai commi precedenti non deve comportare il superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 14, 17, 38, 40, 41 e 49 del GBER e del limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 6
(Intensità degli aiuti)

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nell'Allegato 5.

Art. 7
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiarie degli incentivi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di programmi di ampliamento o riconversione produttiva di cui al presente regolamento:

- a) le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali;

- b) le grandi imprese, le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l'attività negli agglomerati industriali, ricadenti nelle zone assistite di cui all'Allegato 4 al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. I soggetti beneficiari devono:

- a) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese in caso di imprese non residenti nel territorio regionale;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) per coloro che operano sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del GBER, garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.

3. Sono escluse dagli incentivi:

- a) le imprese in difficoltà;
- b) le imprese escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal GBER, elencate nell'Allegato 3;
- c) le imprese che rientrano nei casi di esclusione previsti dai regolamenti dei consorzi o dai piani regolatori dei Comuni nei territori di propria competenza;
- d) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 8

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1:

- a) è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1;
- b) vanno presi in considerazione i costi relativi all'acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato, nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Sono altresì ammissibili ad incentivazione, quali investimenti supplementari alle iniziative di cui al comma 1, i progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, e riguardanti:

- a) investimenti a favore di misure di efficienza energetica, come disciplinati dal successivo articolo 13;
- b) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinati dal successivo articolo 14;
- c) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disciplinati dal successivo articolo 15;
- d) investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici, come disciplinati dal successivo articolo 16.

4. Ai progetti di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è allegato uno studio ambientale, compreso l'audit energetico, finalizzato alla conoscenza del profilo di consumo energetico dell'impresa, all'individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico derivanti dall'investimento proposto, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 49 del GBER.

5. Lo studio ambientale di cui al comma 4 deve essere sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno all'impresa, e deve contenere, per le imprese già in attività, lo studio dei consumi energetici delle annualità precedenti nonché l'analisi di dettaglio degli interventi correttivi da attuare con l'investimento proposto.

Art. 9

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.

2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:

- a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, acquisto di arredi;
- b) operazioni di lease-back;
- c) scorte;
- d) beni o materiali usati;

- e) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;
- f) canoni di manutenzione e assistenza;
- g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- h) spese accessorie quali valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- i) l'imposta sul valore aggiunto;
- j) per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente;
- k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti.

CAPO II

Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva

Art. 10

(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale)

1. Negli agglomerati industriali, ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 14 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 8, calcolati su un periodo di due anni;
- d) una combinazione di costi di cui alle lettere a), b) e c), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i costi per gli attivi materiali e immateriali e i costi salariali.

2. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le piccole e medie, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;

- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

3. I costi per gli attivi immateriali, di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno cinque anni per le grandi imprese o tre anni per le piccole e medie;
- e) per le grandi imprese, le spese relative a attivi immateriali sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale dell'investimento iniziale.

4. Se è stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto di domanda di contributo a valere sul presente regolamento, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

5. Per le iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

6. I costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; ogni posto di lavoro soppresso è detratto dal numero di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;
- c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie.

7. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi all'investimento concesso ai sensi del presente regolamento e nella stessa provincia di quest'ultimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento. L'intensità di aiuto applicabile a ciascun investimento iniziale parte dell'unico progetto di investimento è definita ai sensi della carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Art. 11

(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale)

1. Negli agglomerati industriali ricadenti nei Comuni non compresi nell'Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 17 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- c) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento di cui all'articolo 8, calcolati su un periodo di due anni.

2. Gli investimenti di cui al presente articolo, per essere considerati costi ammissibili ai sensi del GBER, devono consistere, alternativamente:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - 2) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

3. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del GBER, i costi per gli attivi immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati alle normali condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno tre anni;

5. I costi salariali, di cui al comma 1 lettera c), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;
- c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.

Art. 12

(Spese ammissibili in regime <<de minimis>>)

1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime <<de minimis>> le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
- c) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00.

Art. 13

(Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 38 del GBER, le spese per:

- a) interventi finalizzati all'introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili; tali spese comprendono l'installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;
- b) razionalizzazione, efficientamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione, impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;
- c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi;
- d) installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che

- prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili;
- e) opere murarie ad esclusivo asservimento degli interventi di cui alle lettere da a) a d).

2. I contributi per gli investimenti di cui al comma 1 relativi a misure di efficienza energetica, non sono concessi qualora riguardino miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora entrate in vigore e i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come di seguito specificato:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

3. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Art. 14

(Spese ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 40 regolamento (UE) 651/2014, i soli programmi finalizzati ad auto-consumare l'energia prodotta secondo quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale in vigore.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per:

- a) la progettazione tecnica dell'intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con l'intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intero intervento;
- b) le apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
- c) le infrastrutture impiantistiche per il supporto degli impianti e degli apparecchi, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas (comprese le spese derivanti dall'allacciamento alle reti), o del combustibile (sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale) necessari per il funzionamento dell'impianto oggetto dell'intervento;

- d) i costi di montaggio, installazione e assemblaggio degli impianti e delle relative strutture di sostegno, comprensivi delle opere murarie legate esclusivamente alla loro realizzazione e al collegamento alle reti aziendali;
- e) l'avviamento ed il collaudo dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto e della sua messa a regime;
- f) i sistemi di misura e monitoraggio dei vari parametri di funzionamento dell'impianto.

3. I contributi per gli investimenti di cui al comma 1, sono concessi alle seguenti condizioni:

- a) hanno ad oggetto capacità installate o ammodernate di recente;
- b) la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di una unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

5. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 devono essere attestate con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4.

6. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all'allacciamento alle reti nonché i costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto quali i costi del personale, i combustibili e l'ordinaria manutenzione ordinaria.

Art. 15

(Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti, e non possono essere concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto.

2. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del GBER sono ammissibili, i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso con l'energia rinnovabile;
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

3. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Art.16

(Spese ammissibili per studi ambientali)

1. Sono ammissibili ad incentivazione, ai sensi dell'articolo 49 del GBER, le spese per gli studi ambientali, compresi gli audit energetici, delle imprese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), eseguiti da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. I costi di cui al comma 1 non sono ammessi se sono relativi alle grandi imprese e alle imprese a forte consumo di energia obbligate ad effettuare la diagnosi energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 102/2014.

3. I criteri minimi per gli audit energetici sono quelli indicati all'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

CAPO III

MODALITÀ DI ACCESSO E ISTRUTTORIA

Art. 17
(Presentazione della domanda di contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale 7/2000, è emanato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, un bando per acquisire le manifestazioni di interesse all'insediamento contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a) e b) presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, sottoscritta con firma digitale ed inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

2. La domanda si considera validamente presentata se:

- a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "dati.cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in Allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

4. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) denominazione e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

5. Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, il periodo di realizzazione dell'intervento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;
- b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) attestanti:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;

- 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI ;
 - 4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5;
 - 5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;
 - 6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;
- d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti;
- e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), lo studio ambientale previsto dall'articolo 8, comma 4;
- f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

6. Le imprese presentano una sola domanda di incentivo riguardante le iniziative di cui all'articolo 10 o 11; può essere prevista la realizzazione delle iniziative supplementari di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

7. Non è ammissibile la presentazione di una nuova domanda qualora non sia stata presentata la rendicontazione della spesa della precedente iniziativa incentivata ai sensi del presente regolamento.

8. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industria sono pubblicati:

- a) lo schema di domanda con i relativi allegati;
- b) il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive di individuazione dei termini per la presentazione della domanda di incentivazione;
- c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 18

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e

assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai consorzi nel cui agglomerato industriale è previsto l'insediamento dell'impresa, al fine delle verifiche in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica:

- a) compatibilità dell'investimento con i regolamenti dei Consorzi;
- b) compatibilità dell'intervento con il piano regolatore del Comune e con le norme di settore comunali;
- c) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ARPA;
- d) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ASL;
- e) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dei Vigili del Fuoco;
- f) compatibilità dell'intervento a specifiche norme di settore di competenza di soggetti non contemplati nelle precedenti lettere.

5. La Regione per le verifiche relative agli aspetti di natura tecnica di cui al comma 4 nel caso in cui l'insediamento sia localizzato nelle aree dei distretti industriali o nel comune di Cividale del Friuli, può avvalersi dei consorzi medesimi ai sensi e con le modalità dell'articolo 64, comma 6 della legge regionale 3/2015.

6. I Consorzi cui è stata trasmessa la documentazione, a conclusione della valutazione, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere obbligatorio e vincolante sulla fattibilità degli interventi, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica di cui al comma 4.

7. In caso di esito positivo degli aspetti di natura tecnica di cui al comma 4, il progetto è sottoposto alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) per la valutazione della congruità delle spese, la corretta valutazione degli investimenti in materia di tutela ambientale o altri elementi risultanti dal progetto; il Comitato si esprime con parere entro 30 giorni.

8. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

9. Il Servizio competente procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata successivamente alla scadenza del termine individuato con il decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive di cui all'articolo 17, comma 1;
- b) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro per posta elettronica certificata ovvero mediante casella di PEC diversa da quella del richiedente, così come trascritto nel Registro delle imprese;
- c) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- d) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 1;
- f) in caso di parere negativo dei soggetti di cui al comma 6;
- g) nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 4;
- h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- i) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b).
- j) nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 7.

Art. 19

(Formazione della graduatoria e attribuzione punteggi e premialità)

1. Le domande presentate sono esaminate tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

2. Il Servizio competente definisce la proposta di graduatoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri previsti dal comma 3.

3. La valutazione delle domande di incentivo è effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi:

- a) domanda presentata da un'impresa di medie dimensioni: 5 punti;
- b) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione o da soggetto che si iscriverà al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b): 5 punti;
- c) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non più di 60 mesi: 3 punti;
- d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:
 - 1) punti 1 in caso di assunzione da 1 a 9 ULA;

- 2) punti 3 in caso di assunzione da 10 a 20 ULA;
- 3) punti 5 in caso di assunzione da 21 a 30 ULA;
- e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).

4. Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera b) non sono prese in considerazione: l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente.

5. I punteggi di cui al comma 3 sono cumulabili tra loro.

6. In caso di parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile ad incentivazione; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. In applicazione della disciplina prevista dall'articolo 37, comma 4 della legge regionale 7/2000, la Giunta regionale, approva la graduatoria di cui al comma 2 e lo schema di contratto, di cui all'articolo 20 autorizzandone, contestualmente, la stipulazione.

Art. 20 (Contratti di insediamento)

1. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 7, stipulano, entro venti giorni decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione, il contratto di insediamento.

2. Il contratto di insediamento regola, in particolare, i rapporti e i vincoli tra la Regione, il consorzio e l'impresa beneficiaria del contratto e contiene:

- a) la descrizione del programma di investimento con l'indicazione dell'ammontare complessivo dell'investimento e obiettivi proposti;
- b) il sostegno finanziario pubblico alla realizzazione del programma di investimento;
- c) i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa;
- d) gli impegni assunti dall'impresa;
- e) gli eventuali impegni assunti dai contraenti pubblici con particolare riguardo all'attività volta ad adiuvarne l'efficace realizzazione del programma di investimento;
- f) gli impegni della Regione anche con riguardo agli atti conseguenti all'approvazione della graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 19.

3. Il contratto di insediamento è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dal legale rappresentate del consorzio e dal direttore centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 21
(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa in conformità a quanto stabilito nel contratto stipulato ai sensi dell'articolo 20.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria, previa stipulazione del contratto di insediamento secondo la disciplina prevista dall'articolo 19, comma 7, e dell'articolo 20.

3. Qualora l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute, previa stipulazione del contratto di insediamento secondo la disciplina dell'articolo 19, comma 7, e dell'articolo 20.

4. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 22
(Avvio, proroga e conclusione delle iniziative)

1. L'iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

2. Per avvio dei lavori si intende, la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3. Per conclusione dei lavori si intende, la data dell'ultimo impegno giuridicamente vincolante.

4. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa al Servizio competente e per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa. La proroga concessa

entro tale periodo massimo non comporta la necessità di apportare modifiche al contratto stipulato.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione dell'iniziativa, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 23

(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it, corredata dalla documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione:

- a) di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it;
- b) di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. La richiesta di erogazione in via anticipata, corredata dalla fidejussione o dalla polizza assicurativa, può essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

Art. 24

(Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo)

1. Il beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente e ai soggetti firmatari del contratto di insediamento.

3. Il Servizio competente, attesi i contenuti delle variazioni proposte, sentito il Consorzio contraente in merito all'eventuale necessità di attivare la procedura di cui all'articolo 18, comma 4, sottopone al Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), le variazioni dell'iniziativa. Il Comitato esprime il proprio parere entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. All'esito del parere sono apportate le necessarie modifiche al decreto di concessione e al contratto stipulato.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del contributo, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).

5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso.

CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 25 *(Presentazione della rendicontazione)*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all'articolo 27, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 24.

2. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate.

3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio competente la seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti del progetto che nelle spese sostenute;
- b) dichiarazioni attestanti la realizzazione dell'investimento con le caratteristiche di cui all'articolo 4;
- c) il mantenimento dei requisiti di ammissione e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7;
- d) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 5 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

- e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- f) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 27;
- g) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2.

Art. 26
(Giustificativi di spesa)

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 25, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.

3. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture non attinenti all'investimento di cui al presente regolamento, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili allo stesso.

4. I pagamenti delle spese devono essere effettuati, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. Il Servizio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

6. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

7. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

Art. 27
(Certificazione delle spese)

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;
- c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti;
- d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 26.

4. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:

- a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
- b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;
- c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
- d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell'impresa beneficiaria.

5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

CAPO V LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 28 *(Istruttoria delle rendicontazioni)*

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

5. In sede di liquidazione, il Servizio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 29.

Art. 29 *(Liquidazione del contributo)*

1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 24.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dell'incentivo concesso ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VI

OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 30

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli;
 - c) mantenere l'iscrizione nel registro delle imprese;
 - d) mantenere la sede o l'unità operativa oggetto dell'investimento attiva nel territorio regionale, come attestato da visura camerale;
 - e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24;
 - f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
 - g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 31;
 - h) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - i) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 24;
 - j) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
 - k) rispettare le regole sul cumulo dei contributi previste all'articolo 5;
 - l) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
 - m) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 31, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di incentivo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 34;
 - n) osservare le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

Art. 31
(Vincoli per le imprese beneficiarie)

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) 3 anni per le piccole e medie imprese;
- b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Qualora gli incentivi concessi riguardino i costi salariali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), il beneficiario, come previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera c) ha l'obbligo del mantenimento dei posti di lavoro creati per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) 3 anni per le piccole e medie imprese;
- b) 5 anni per le grandi imprese.

3. Il beneficiario è inoltre soggetto ad un vincolo di destinazione soggettivo della medesima durata indicata al comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicati ai settori industria e artigianato. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32
(Operazioni straordinarie e subentro)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo dal presente regolamento;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 31.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima della stipula del contratto di insediamento, il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

4. L'impresa comunica tempestivamente al Servizio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla stipula del contratto, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, lettera d).

Art. 33

(Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve le ipotesi di variazione dell'iniziativa di cui all'articolo 24.
- b) entro la data di emanazione del decreto di liquidazione, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 25;
- d) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria;
- e) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo e risultante dal contratto di insediamento di cui all'articolo 20;
- f) non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 7 ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 31;
- g) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 32;
- h) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;

- i) sia rilevata la mancata conformità tra l'iniziativa preventivata e quella realizzata;
- l) sia intervenuta risoluzione del contratto di insediamento.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero l'incentivo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 34

(Controlli, verifiche tecniche e amministrative)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

(Norma transitoria)

1. In occasione della prima apertura del termine di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 3/2015, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché in data successiva al 30 giugno 2016, e relativamente alle sole iniziative i cui contributi sono concessi in regime <<de minimis>>.

Art. 36

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 3 nonché alla legge regionale 7/2000.

Art. 37
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO1: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a))

Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1

Consorzio	Comuni Zona D1
Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT)*	Trieste
	San Dorligo della Valle
	Muggia
Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento (COSILT)	Tolmezzo
	Amaro
	Villa Santina
Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU)	Udine
	Pozzuolo
	Pavia di Udine
	Cividale del Friuli
Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa Corno (ZIAC)**	San Giorgio di Nogaro
	Torviscosa
	Terzo di Aquileia
	Cervignano
Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF)	Carlino
	Osoppo
	Buia
Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone (CSIM)	Monfalcone
	Ronchi dei Legionari
	Staranzano
Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia (CSIA)	Gorizia
Consorzio per la Zona di sviluppo industriale Ponte Rosso (ZIPR)	San Vito al Tagliamento
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese (CSI)	Spilimbergo
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP)	Maniago
	Montebelluna
	Meduno
	Cimolais
	Claut
	Erto e Casso

Area distrettuale	Comuni Zona D1
Distretto industriale del mobile	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento
Distretto industriale della sedia	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Moimacco
	San Giovanni al Natisone

	Premariacco Pavia di Udine
Distretto industriale del coltello	Montereale Valcellina Meduno Maniago
Distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica	Porcia Pordenone San Vito al Tagliamento

* ai sensi dell'articolo 2, comma 39 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'Allegato A alla legge regionale 25/2002 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), le competenze dell'Ezit in liquidazione previste dall'articolo 7 della legge regionale 25/2002 citata, sono svolte dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia in relazione agli agglomerati industriali insistenti nei rispettivi territori comunali e possono essere esercitate anche in forma associata.

**ai sensi dell'articolo 1, comma 14 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) nell'ambito dell'agglomerato industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione, i fini istituzionali di cui all'articolo 2, della legge regionale 3/1999 (Disciplina dei consorzi industriali) sono svolti dal consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU)

ALLEGATO 2: IMPRESA UNICA

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i))

l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una di tali relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

ALLEGATO 3: SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

Iniziative di cui all'articolo 12 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 2.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Iniziative di cui agli articoli 10,11, 13, 14, 15 e 16 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento.

ALLEGATO 4: ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE

(Riferito agli articoli 7 e 10)

Elenco delle "zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2014) 6424 final

PROVINCIA	COMUNE
PORDENONE	Prata di Pordenone
	Brugnera
	Fontanafredda
	Pasiano di Pordenone
	Pravidomini
	Porcia
UDINE	Aiello del Friuli
	Bagnaria Arsa
	Buttrio
	Chiopris-Viscone
	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Pavia di Udine
	San Giorgio di Nogaro
	San Giovanni al Natisone
	San Vito al Torre
	Torviscosa
GORIZIA	Cormons

**ALLEGATO 5: PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI
(Riferito all'articolo 6)**

Capo II: Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva

Misure di aiuto	Intensità di aiuto espressa in percentuale dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto
Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui all'Allegato 3	30% piccole imprese – max 1,5 milioni di euro 20% medie imprese – max 1,5 milioni di euro 10% grandi imprese solo per nuove attività – max 3 milioni di euro
Art. 11 - Aiuti agli investimenti alle PMI	20% piccole imprese 10% medie imprese Max 1 milione di Euro per impresa e per progetto di investimento
Art. 16 - Acquisto di servizi di consulenza	50% piccole e medie imprese Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 12 - Regime de minimis	70% fino ad un massimo di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari
Art. 13 - Aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica	50% piccole imprese 40% medie imprese 30% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 14 - Aiuti agli investimenti per cogenerazione ad alto rendimento	65% piccole imprese 55% medie imprese 45% grandi imprese + 5% aree assistite Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per progetto
Art. 15 - Aiuti agli investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili	Articolo 15, comma 5, lettere a) o b): - grandi imprese: 45% - medie imprese: 55% - piccole imprese: 65% Articolo 15, comma 5, lettera c): - grandi imprese 30% - medie imprese: 40% - piccole imprese: 50% + 5% aree assistite Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento
Art. 16 - Studi ambientali compresi gli audit energetici	70% piccole imprese 60% medie imprese 50% grandi imprese Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento

Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o onere, nella misura in cui rimane a carico del beneficiario.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata

ALLEGATO 6: CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ai sensi del punto 51, lettere a) e b) dell'articolo 2 del regolamento GBER, le **grandi imprese** possono accedere ai contributi in conto capitale per la **realizzazione di investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica**, localizzati nelle zone assistite di cui all'Allegato 4, come di seguito indicati:
 - a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - b) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

2. Ai sensi del punto 49, lettere a) e b) dell'articolo 2 del regolamento GBER, le **piccole e medie imprese** possono accedere ai contributi in conto capitale per la **realizzazione di investimenti iniziali**, localizzati nelle zone assistite di cui all'Allegato 4, di seguito indicati:
 - a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tale condizione non si applica se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa;
 - ii. la transazione avviene a condizioni di mercato, così come attestato da un professionista;
 - iii. se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento;
 - iv. la semplice acquisizione di quote di un'impresa non è un costo ammissibile.

3. Aiuti a finalità regionale agli investimenti (riferimento artt. 13 e 14 GBER)

Le grandi imprese e le piccole e medie imprese che realizzano nelle zone assistite di cui all'Allegato 4 gli investimenti ai sensi rispettivamente del comma 1 e del comma 2, dell'articolo 10 rispettano le limitazioni previste dagli articoli 13 e 14 e dal Capo I del GBER ed in particolare le seguenti condizioni:

- a) per gli investimenti finalizzati all'ottenimento di un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- b) per gli investimenti volti a favorire la diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- c) gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- i. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- ii. sono ammortizzabili;
- iii. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- iv. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- v. per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

4. Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (riferimento art. 17 GBER)

Le **PMI** possono accedere ai contributi in conto capitale anche per la realizzazione di investimenti negli agglomerati industriali che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e al capo I del GBER e che consistono alternativamente in:

- a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - ii. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tale condizione non si applica se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa;
 - iii. la transazione avviene a condizioni di mercato, così come attestato da un professionista;
 - iv. se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento;
 - v. la semplice acquisizione di quote di un'impresa non è un costo ammissibile.

Le acquisizioni di attivi immateriali nell'ambito degli investimenti realizzati dalle PMI ai sensi del paragrafo 4 soddisfano tutte le condizioni indicate al paragrafo 3, lettera c).

ALLEGATO 7: MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(Riferito all'articolo 4, comma 1)

La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

PN = patrimonio netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costitutesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità economico-finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.